



# COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

## BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO PER L'ANNO 2020

rivisto dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.423 del 15 giugno 2020

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” con cui il Governo ha approvato misure urgenti e straordinarie per superare gli effetti che la pandemia sta producendo sul tessuto economico e sociale del Paese.

D.G.R. n. 397 del 20 maggio 2020, avente ad oggetto “Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 concernente misure urgenti e straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L.431/98 – L.R.23/2003”.

L'articolo 11 della Legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito.

La Regione Umbria con DCR n. 755 del 20/12/1999 ha definito i criteri e le modalità procedurali per la formazione delle graduatorie, con D.G.R. n.39 del 19/01/2009 integrata con D.G.R. n.1197 del 06/09/2010 i requisiti reddituali e con Regolamento regionale 1/2014 coordinato con il Regolamento 4/2018 i requisiti di cittadinanza, residenza, attività lavorativa e impossidenza dei nuclei familiari.

### REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO

Non sono ammissibili le richieste di nuclei familiari che hanno già beneficiato, per il 2019 di contributi analoghi:

- contributi per l'autonoma sistemazione ;
- altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto
- detrazioni d'imposta sul reddito per canoni di locazione.

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione di proprietà pubblica o privata, titolari nell'anno 2019, di un contratto registrato e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' articolo 9 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

B. residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;

- è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

Il richiedente deve presentare domanda presso il Comune di residenza o nel Comune sede di lavoro.

Qualora il richiedente soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza

Il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo è quello destinato all'abitazione di residenza o all'abitazione del luogo ove si svolge l'attività lavorativa, debitamente documentata.

2) Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

Impossidenza (non possesso di alloggi):

A. non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione del requisito di impossidenza, un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- consistenza dell'immobile in "vani convenzionali": calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
  - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
  - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
  - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
  - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
  - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- non essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, ovunque situati sul territorio nazionale superiore ad € 200,00.

B. Non possiede il requisito il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

C. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati in categoria A.

D. Non è considerato proprietario il nucleo familiare titolare del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei

coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

### **LIMITI DI REDDITO**

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (2018) e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS che per l'anno 2020 ammonta ad € 13.391,82, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%;

ovvero

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (2018), e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24%.

#### **Modalità di determinazione del reddito complessivo**

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

N.B.: Per l'accertamento del requisito reddituale del nucleo familiare, l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2019, redditi percepiti nel 2018.

### **DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO IN AFFITTO**

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i conduttori di alloggi inclusi nelle categorie catastali: A/1, A/8, A/9.

## CANONE DI AFFITTO

Il valore del canone annuo è quello corrisposto nell'anno 2019 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

## MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto e disponibile presso il sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.orvieto.tr.it](http://www.comune.orvieto.tr.it) nella sezione "Emergenza Covid-19" - <http://www.comune.orvieto.tr.it/pagine/emergenza-covid-19>.

Per eventuali informazioni è possibile contattare: Ufficio Cittadinanza – Servizi Sociali, telefono 0763-306972 email : [ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it](mailto:ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it)

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare con il reddito di ciascun componente percepito nell'anno 2018 e dichiarato ai fini fiscali nell'anno 2019, la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2019, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni che danno diritto a punteggio e che determinano la priorità in graduatoria, allegando tutta la documentazione comprovante suddette condizioni.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- copia del documento di identità;
- copia della tessera sanitaria/codice fiscale;
- copia del permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari o apolidi;
- copia del certificato della commissione INPS di riconoscimento dello stato di invalidità;
- copia della dichiarazione dei redditi 2019 con riferimento ai redditi 2018;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all'anno 2019) riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e per il quale richiede il contributo; ;
- copia dei documenti relativi ad attestare l'attività lavorativa negli ultimi 5 anni qualora sia considerato un requisito soggettivo.
- copia della documentazione comprovante la sospensione dell'attività o del suo rapporto di lavoro, a causa della sospensione obbligatoria delle attività prevista dalle normative statali emanate per l'emergenza epidemiologica Covid 19. Nello specifico si dovrà allegare copia della documentazione comprovante la sospensione dell'attività lavorativa e riduzione di reddito o del volume di affari per i titolari di Partita IVA, in riferimento ai mesi di marzo - aprile – maggio 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo buste paga, cedolino, documenti fatturato, dichiarazione IVA o altro).
- in generale tutta la documentazione non desumibile dalle banche dati delle amministrazioni.

Altri documenti per casi specifici:

- copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio;
- documenti attestanti la titolarità pro-quota: copia dell'atto notarile che attesti la comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si tratti di abitazione in cui risiede

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere spedita al Comune di Orvieto –Via Garibaldi n. 8 – 05018 Orvieto (TR) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e del permesso di

soggiorno o carta di soggiorno, anch'essi validi, per i cittadini non appartenenti all'U.E. (art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000), o inviata tramite P.E.C. al seguente indirizzo: [comune.orvieto@postacert.umbria.it](mailto:comune.orvieto@postacert.umbria.it).

La domanda potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 15 luglio 2020 compreso, pena l'esclusione dalla graduatoria. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale e la data apposta dall'ufficio postale di invio.

### **MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE**

Sono escluse:

- Le domande pervenute al Comune di Orvieto oltre il termine di scadenza (15 luglio 2020).
- Per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il timbro postale;
- Le domande inviate a mezzo posta senza copia fotostatica di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore;
- Le domande non sottoscritte;
- Le domande per le quali non sia stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
- Le domande non redatte sul modello apposito, predisposto dalla Regione Umbria e reperibile sul sito istituzionale dell'Ente;
- Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

Si precisa che il Comune di Orvieto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

#### **Graduatorie provvisorie**

L'ufficio del Comune di Orvieto effettua l'istruttoria delle domande pervenute, anche avvalendosi, nel caso, di soggetti terzi autorizzati, e formula le graduatorie provvisorie in base al reddito e all'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari definiti al punto 6. Lett. a) e b) della Deliberazione di Consiglio Regionale n.755 del 20/10/1999.

Le graduatorie provvisorie, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco provvisorio delle domande escluse, approvata con Determinazione Dirigenziale è pubblicata per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente

Entro il periodo di pubblicazione gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto all'indirizzo : [www.comune.orvieto.tr.it](http://www.comune.orvieto.tr.it) nella sezione albo pretorio

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

### **Graduatorie definitive**

Decorso i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, l'Ufficio amministrazione E.R.S. – esaminati gli stessi – formula le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco delle domande escluse, approvate con Determinazione Dirigenziale, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

L'atto di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente alle graduatorie medesime, è trasmesso alla Regione Umbria ai fini del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Umbria.

Come per le graduatorie provvisorie non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto all'indirizzo : [www.comune.orvieto.tr.it](http://www.comune.orvieto.tr.it) nella sezione albo pretorio.

La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER SITUAZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE**

in base a quanto previsto dal punto 8 della Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1999 n. 755, si stabilisce che i limiti di reddito per l'accesso sono aumentati del 25%, rispetto a quelli fissati al punto 2 della medesima D.C.R. n.755 del 20 dicembre 1999 nel caso sussistano le seguenti condizioni di debolezza:

- la presenza nel nucleo familiare di componenti ultrasessantacinquenni;
- la presenza nel nucleo familiare di disabili, con percentuale d'invalidità pari al 100%;
- il richiedente che partecipa al bando sia lavoratore dipendenti e autonomo che abbiano cessato o sospeso la sua attività o il suo rapporto di lavoro, a causa della sospensione obbligatoria delle attività prevista dalle normative statali emanate per l'emergenza epidemiologica Covid 19. In tal caso si dovrà allegare copia della documentazione comprovante la sospensione dell'attività lavorativa e riduzione di reddito, in riferimento ai mesi di marzo - aprile 2020 rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo buste paga, cedolino, documenti fatturato o altro).

### **CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti il contributo, in sede di domanda, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76.

## **MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune di Orvieto determina l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari richiedenti collocati nelle graduatorie in base a quanto disposto con Deliberazione di Giunta Regionale n.397 del 20/05/2020 e con riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui al paragrafo 6. capoverso 1-lett.a) della DCR n.755 del 20/12/1999 – l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può superare € 3.098,74, fatti salvi i nuclei familiari in condizioni di debolezza sociale;
- b) per i nuclei familiari ricompresi nella graduatoria di cui al paragrafo 6. capoverso 1-lett.b) della DCR n.755 del 20/12/1999 – l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non può superare € 2.324,05, fatti salvi i nuclei familiari in condizioni di debolezza sociale.

## **INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Il procedimento è affidato al competente Ufficio Cittadinanza – Servizi Sociali, Posizione Organizzativa Dott. Claudia Cordovani telefono 0763-306972  
email : [ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it](mailto:ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it)

Orvieto, lì 15 giugno 2020

  
Il Dirigente  
Arch. Marco Rulli